

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE**

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento civile iscritto al n. 2743/2017 R.G. deciso all'udienza del  
20.11.2019

**PROMOSSO**

**DA**

[omissis] , tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi Serino e Marco Lo Giudice ed  
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, Via N. Garzilli  
n. 26.

**- RICORRENTI-**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA  
RICERCA**, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*.

**- RESISTENTE CONTUMACE -**

**CONCLUSIONI:** come da verbale del 20.11.2019

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 01.09.2017, i ricorrenti in epigrafe, premesso di essere  
inseriti nei ruoli del Personale "ATA" con il profilo professionale di assistente  
amministrativo, inquadrati nell'area B del CCNL Scuola e collocati nella II°  
posizione economica prevista dall'Accordo Nazionale 25/07/2008, di essere stati

assegnati per numerosi anni alle mansioni superiori di “DGSA” (area D del citato CCNL), lamentano di non aver percepito a decorrere dall’a.s. 2012/2013 l’indennità di funzioni per le mansioni superiori svolte.

Espongono come al Dsga, prima dell’emanazione della legge n. 228 del 24.12.2012 – (legge di stabilità del 2013), spettassero, per le funzioni specifiche svolte e giusta previsione dei vari CCNL succedutisi nel tempo, l’indennità di funzioni superiori, in misura pari al differenziale tra i livelli iniziali di inquadramento del direttore e dell’assistente amministrativo.

Deducono che la cit. legge n. 228/2012 (art. 1 commi 44 e 45) ha ridotto, a partire dall’a.s. 2012/2013, il compenso alla differenza tra il livello di retribuzione iniziale del Dsga e quello complessivamente in godimento all’assistente incaricato, operando - a loro dire - una riduzione inaccettabile ed illegittima degli emolumenti e dando origine ad una insostenibile disparità di retribuzione a parità di funzioni svolte.

Chiedono, quindi, la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento della differenza tra quanto loro dovuto e quanto percepito in virtù del sistema di calcolo dell’indennità di funzioni di cui all’art. 52 co. 4 d.lgs. 165/200.

Il MIUR non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente citato, sicché in tale sede se ne deve dichiarare la contumacia.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

Dal punto di vista normativo occorre rammentare che al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi spetta l’indennità di direzione che consta di una parte fissa e di una parte variabile.

All’assistente amministrativo, che sostituisce o comunque svolge le funzioni di DSGA per un periodo maggiore a 15 giorni, è riconosciuta anche l’indennità di funzioni superiori, di cui all’art.69 CCNL Scuola del 04.08.1995, richiamato dall’art.146 co.1 lett. G n.7 del CCNL comparto scuola 2006/2009, pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento (stipendio iniziale percepito dal DGSA detratto quello iniziale da assistente amministrativo).

Tuttavia, con la legge di Stabilità per il 2013 ( ed in particolare con l’art. 1, commi 44 e 45, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013) è stato previsto che: *“A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 e' effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato”*.

La Corte Costituzionale, a seguito dell’Ordinanza n. 132/2015 del Tribunale di Torino, in funzione del Giudice del lavoro, con la quale, in un caso analogo a quello in oggetto, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 commi 44 e 45, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, ha così definitivamente pronunciato: *“Dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore”* (cfr. C. Cost. n. 108 del 18.04.2016).

Pertanto, alla luce della modifica normativa e della sentenza anzidetta (che introduce il diverso concetto di “trattamento ...complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato”), per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità per il 2013, l’indennità di cui si discute andrà calcolata estraendo il

differenziale dato dal trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato.

La sentenza della Corte Costituzionale riconosce, infatti, tutela al principio dell'affidamento con esclusivo riferimento a quello che il lavoratore ha riposto al momento della stipula del contratto di lavoro con l'amministrazione per l'anno 2012/2013, ritenendo dunque illegittima la previsione dell'applicazione retroattiva della nuova modalità di calcolo del trattamento economico ai contratti in corso proprio in quell'anno scolastico.

Le valutazioni della Corte Costituzionale non hanno riguardato né potevano riguardare, visto il divieto di sindacato costituzionale sulle scelte discrezionali del legislatore, la legittimità della nuova modalità di calcolo dell'indennità di funzioni introdotta dalla legge di stabilità per il 2013 con riguardo ai futuri contratti di lavoro. Alla sentenza in esame non può essere in alcun modo data un'interpretazione ultronea, come sostenuto dai ricorrenti, tale da estendersi a rapporti contrattuali sorti in periodi successivi al 2012/2013, atteso che nessun affidamento le parti hanno potuto riporre su un trattamento economico derivante da un contratto di lavoro non ancora posto in essere.

Alla luce di quanto fin ora esposto, il ricorso può trovare accoglimento soltanto in relazione ai contratti conclusi [...], per lo svolgimento delle funzioni di DGSA per i periodi dal 05/08/2012 al 31/08/2012; dal 01/09/2012 al 01/11/2012; dal 02/11/2012 al 03/02/2013; dal 04/02/2013 al 28/02/2013; dal 01/03/2013 al 31/03/2013; dal 01/04/2013 al 30/04/2013; dal 01/05/2013 al 31/05/2013; dal 01/06/2013 al 30/06/2013, dal 02/08/2013 al 09/09/2013, e ciò sulla scorta del combinato disposto degli artt. 52 co. 4 d.lgs. 165/200 e 69 CCNL Scuola del 04.08.1995.

Il MIUR deve essere, pertanto, condannato al pagamento in favore di [...], in relazione ai suddetti periodi, della differenza fra quanto percepito e quanto dovuto in applicazione dell'art. 52 co. 4 d.lgs. 165/200 e dell'art. 69 CCNL Scuola del

04.08.1995, oltre gli interessi legali dalla data di decorrenza dei singoli rapporti di credito e fino al soddisfo.

Stante il parziale accoglimento del ricorso, si lasciano a carico della parte ricorrente le spese di lite.

**P.Q.M.**

nella contumacia del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, che qui si dichiara:

condanna il MIUR al pagamento in favore di [...], limitatamente ai contratti indicati in parte motiva, della differenza fra quanto percepito e quanto dovuto in applicazione dell'art. 52 co. 4 d.lgs. 165/200 e dell'art. 69 CCNL Scuola del 04.08.1995, oltre gli interessi legali dalla data di decorrenza dei singoli rapporti di credito e fino al soddisfo;

per il resto rigetta il ricorso;

lascia a carico della parte ricorrente le spese di lite.

Così deciso in Termini Imerese, il 20.11.2019

**IL GIUDICE**  
Chiara Gagliano